studiolegalecelentano.com

TRIBUNALE DI FOGGIA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 17 aprile 2026 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 3140/2025 r.g.l. promosso

da

Parte_1 rappresentato e difeso per delega su foglio separato congiunto al ricorso dall'avv. Francesco Celentano presso lo studio del quale in Foggia Via Stefano De Stefano, 23 è elettivamente domiciliata

ricorrente

nei confronti di

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.3.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Roberto Fantini, dall'avv. Luigi Lorusso ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente

resistente

OGGETTO: indebito assistenziale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 24.03.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, esponeva di aver ricevuto dall'INPS richiesta immotivata di restituzione della somma di euro 4.071,73 indebitamente corrisposta per il periodo 1.1.2022/31.12.2023 sulla pensione cat. INVCIV n. *Numero_1* .

Allegava che motivo dell'indebito sarebbe stato il superamento dei limiti reddituali comunicati per l'anno 2023 e lamentava che per il dedotto periodo di indebito la condizione reddituale era conosciuta o conoscibile dall'INPS avendo puntualmente comunicato all'istituto per l'anno 2021 l'inizio di attività lavorativa e all'Agenzia delle Entrate i propri redditi ragion per cui, assolto detto obbligo, alcun dolo poteva essergli imputato con conseguente irripetibilità dell'indebito.

Ritenendo infondato ed illegittimo il recupero, adiva l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire

studiolegalecelentano.com

accogliere le seguenti conclusioni: "*accertare e dichiarare l'illegittimità dell'accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. sulla pensione cat. INVCIV n.* Numero_1 *, nella parte in cui l'istituto comunicava all'istante che, per il periodo dal 1.1.22 al 31.12.23 era stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 4.071,73 in quanto l'importo dei redditi era superiore ai limiti stabiliti dalla legge e pertanto ne richiedeva la restituzione, in quanto la condizione reddituale era conosciuta o comunque conoscibile dall'INPS osservando l'ordinaria diligenza, considerato che tali redditi erano stati regolarmente dichiarati all'Agenzia delle Entrate e che il ricorrente aveva comunicato all'istituto previdenziale l'inizio dell'attività lavorativa mediante trasmissione del relativo contratto di lavoro. Distrazione delle spese Voglia la S.V. Ill.ma condannare l'I.N.P.S. al pagamento dei compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a., e rimborsi forfettari per spese generali, tenendo conto dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. 13.8.22 n. 147) nella misura, ritenuta congrua - in relazione alla non particolare complessità della controversia, del numero dei documenti allegati ed alla conseguente concreta agevolazione derivante dai collegamenti ipertestuali contenuti negli atti introduttivi - del 10%22, in quanto tali atti, depositati con modalità telematica, sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentono la navigazione attraverso il sommario e i segnalibri, la ricerca testuale all'interno e dei documenti allegati, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.*"

Integrato il contraddittorio, si costituiva l'INPS che contestava l'avverso dedotto concludendo per il rigetto del ricorso.

Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 17 aprile 2026, tenuta nelle forme in epigrafe indicate, la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

Va opportunamente richiamata la memoria difensiva dell'INPS al fine di inquadrare correttamente la vicenda in esame.

Ed invero, l'INPS allega e documenta quanto segue:

L'indebito di € 4.071,73, inserito in pratica RI n. Numero_2 *, è scaturito da un ricalcolo dell'11/02/2025 avente ad oggetto la verifica della spettanza delle somme riconosciute a titolo di invalidità civile parziale sulla base dei redditi maturati nel corso degli anni 2021 e 2022. E' emerso che il reddito totale dichiarato dal sig.* Parte_1 *per l'anno 2021, incidente sul diritto alla prestazione assistenziale per il 2022, è pari ad € 8.128,00 (€ 7.359,00 da lavoro dipendente, € 728,00 da lavoro autonomo ed*

studiolegalecelentano.com

€ 41,00 a titolo di terreni e fabbricati), reddito tale da far venir meno il diritto all'assegno mensile di assistenza per il 2022 (limite reddito annuo personale da non superare pari ad € 5.010,20) (doc.ti 03 UNI_2021_CF_1). Inoltre, la quota di indebito per l'anno 2022 pari ad € 134,29 è scaturita dalla revoca della maggiorazione sociale di € 10,33 al mese, pagata al ricorrente e non spettante per l'anno 2022 in presenza di redditi superiori ai limiti di legge. L'importo base della pensione di inabilità civile può subire un aumento di 10,33 euro al mese (per tredici mensilità) ai sensi dell'articolo 70 co. 6 della legge 388/2000 qualora il titolare e il coniuge non possiedano redditi superiori ad un determinato importo. Tale maggiorazione spetta, dunque, a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione (per il 2022 questo valore è pari ad € 6.213,74); b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al la lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al li mite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a cari co del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per il 2022 questo limite è pari ad € 13.023,53). Nel caso di specie, il nucleo familiare del ricorrente supera per l'anno 2022 i limiti sopra de scritti per il riconoscimento della maggiorazione sociale di € 10,33 mensili e, pertanto, il ricalcolo a debito per l'importo di € 134,29 è corretto e pienamente ripetibile (doc. 05 730_2022_coniuge del sig. Parte_1).

Il ricorrente avrebbe dovuto farsi parte attiva e, invece, omettendo la tempestività con cui avrebbe potuto informare della variazione della propria situazione reddituale, ha aspettato che all'Istituto confluissero i redditi che lo stesso ha successivamente dichiarato all'Amministrazione Finanziaria con il Modello Unico. L'omessa o incompleta comunicazione comporta il recupero delle somme percepite indebita mente. Il sig. Parte_1 , con domanda di ricostituzione del 7 settembre 2023, ha comunicato all'INPS la variazione della propria situazione reddituale solo per il 2023 (doc. 06 CF_1 COMUNICAZIONE REDDITI ANNO 2) e l'Istituto ha provveduto a non metter più in pagamento la prestazione assistenziale per il 2024. Stessa cosa il ricorrente avrebbe dovuto fare per il 2021 visto che il reddito conseguito in quell'anno era tale da comportare la perdita del diritto all'assegno mensile di assistenza per il 2022. Non risulta che l'Istituto abbia trattenuto somme a recupero dell'indebito né che il ricorrente le abbia pagate in restituzione.

Tale essendo la prospettazione dell'INPS, la controversia va risolta sulla scorta dei principi ripetutamente enunciati dalla Suprema Corte in

studiolegalecelentano.com

materia di indebito assistenziale, dovendosi avere riguardo, a tal fine, all'iter motivazionale seguito da Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav. 21.2.2025, n. 112, di seguito riprodotto nei suoi passaggi essenziali, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

"Va detto che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato ed è venuto via via consolidandosi - in luogo della generale ed incondizionata regola della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. - un principio di settore secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea ad ingenerane l'affidamento incolpevole.

Il Giudice delle leggi, invero, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche per quest'ultimo un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Corte cost. 22 luglio 2004, n. 264; 27 ottobre 2000, n. 448). Trattasi di un principio risalente, volto a tutelare l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni assistenziali, pur indebite, si fondano esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di esigenze alimentari proprie e della famiglia (Cass. 6 ottobre 2022, n. 29034; Corte cost. n. 1/2006; Corte cost. n. 431/1993), diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo ed hanno una più ampia funzione di tutela (Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n. 10454).

A siffatto principio, dunque, il canone dell'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte cost. nn. 39 e 431 del 1993). Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta, quindi, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico, a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come per esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), ovvero nel caso di radicale incompatibilità tra il beneficio e le esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in

studiolegalecelentano.com

difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'Erario) o di dolo comprovato dell'accipiens. È stato ulteriormente precisato (v. per tutte Cass. n. 4600 del 2021) che in materia di indebito assistenziale vige, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; n. 26036/2019; n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socioeconomici - cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372/2019) - o ancora, in via generale, alla mancanza dei requisiti di legge. Si tratta, in sostanza, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638/2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216/2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.

Merita dar conto di significativi passaggi motivazionali della pronuncia della Suprema Corte n. 13223/2020 afferente proprio un'ipotesi di indebito assistenziale per mancanza dei requisiti reddituali. ""8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".

9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".

studiolegalecelentano.com

Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.

E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale (Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.

14.- L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall'INPS si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.

Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente; tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.

Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.

Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio; trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò

conoscibili dall'INPS al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.

Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.

Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall'INPS in via telematica.

Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale; ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all'INPS soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.

Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all'INPS la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.

La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. n. 23756 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".

studiolegalecelentano.com

L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all'INPS.

Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall'INPS e che quindi esso l già conosce.

In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.

Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l'INPS della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l'INPS conosce o ha l'onere di conoscere.

Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l'INPS del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

Il secondo comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali".

Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della

studiolegalecelentano.com

prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).

Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)"".

Alla stregua dei principi innanzi esposti, deve escludersi la ripetibilità dell'importo preteso dall'INPS e ciò in quanto l'indebito in questione – relativo al periodo compreso tra gennaio 2022 e dicembre 2023 – è stato accertato con nota del 21.02.2025, comunicata all'odierno istante in data 08.03.2025.

D'altro canto, il dato reddituale era pacificamente conoscibile dall'INPS siccome evincibile dal modello 730/2022 (periodo d'imposta 2021) e 730/2023 (periodo d'imposta 2022), sicchè alcun contegno doloso risulta configurabile in capo all'assistito.

Stando così le cose ed occorrendo tutelare l'affidamento incolpevole dell'accipiens, nulla può essere chiesto in restituzione all'odierna parte ricorrente, dovendo, dunque, dichiararsi non dovuto l'importo complessivo di cui alla citata nota di indebito.

Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza dell'INPS e vengono distratte in favore dell'avv. Francesco Celentano, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 3140/2025 proposto da *Parte_1* , nei confronti dell'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di euro 4.071,73, quale pretesa dall'INPS nella nota d'indebito del 21.02.2025;
2) condanna l'INPS alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro *Importo_1* , da aumentarsi nella misura del 10% ex art. 4 co. 1 bis, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, con distrazione.

studiolegalecelentano.com

Foggia, all’esito dell’udienza cartolare del 17 aprile 2026

Il Giudice

Caterina Napolitano